**regolamento**

**per lo svolgimento di attività di interesse generale**

**ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117**

1. **Regolamento**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d’ora in poi, “CTS”), l’ente ecclesiastico denominato [●: *inserire la denominazione dell’ente ecclesiastico*] (d’ora in poi, “Ente”) adotta il presente regolamento (d’ora in poi, “Regolamento”) per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 CTS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

2. **Attività di interesse generale**

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d’ora in poi, “Attività di Interesse Generale”) [*indicare le attività di interesse generale effettivamente svolte con l’esplicito riferimento all’art. 5 CTS, come, per esempio:*

1. *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d), CTS;*
2. *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. r), CTS.*]

3. **Attività diverse**

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d’ora in poi, “Attività Diverse”), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

4. **Divieto di distribuzione di utili**

A norma dell’art. 8, co. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l’Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Ente.

5. **Patrimonio destinato**

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dai beni individuati nell’Allegato [●].

6. **Devoluzione dell’incremento patrimoniale**

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l’Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d’ora in poi, “RUNTS”) sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dal [●: *indicare l’organo competente all’identificazione*], previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. **Scritture contabili e bilancio**

7.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l’Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’ora in poi, “MLPS”). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000, l’Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS.

7.2. Nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il [●: *indicare organo competente*] documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

7.3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

7.4. L’esercizio finanziario ha inizio il [●] e termina il [●] di ciascun anno.

8. **Bilancio sociale**

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a € 1 milione, l’Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

9. **Libri obbligatori**

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l’Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del [●: *inserire denominazione dell’organo* *amministrativo*];
2. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10. **Trattamento economico e normativo dei lavoratori**

Nell’esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l’Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L’Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

11. **Lavoro volontario**

11.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l’Ente può avvalersi di volontari.

11.2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell’Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal [●: *inserire denominazione dell’organo amministrativo*]. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e (2) [●: *inserire denominazione dell’organo amministrativo*] deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

12. **Poteri di gestione e di rappresentanza**

12.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal [●: *inserire il soggetto dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell’Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [●: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*] [*verificare la coincidenza delle previsioni di questo comma con le risultanze del registro delle persone giuridiche*].

12.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al [●: *su questo punto vedere la nota contenuta nell’allegato: “Modelli per l’adesione alle previsioni della riforma del Terzo settore da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”*].

[*Eventuale articolo dedicato all’organo di controllo;* *v. la nota contenuta nell’allegato: “Modelli per l’adesione alle previsioni della riforma del Terzo settore da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”*

13. **Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici**

In conformità alle previsioni dell’art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l’autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana [nonché ●: *inserire, a seconda dei casi*: *dal Decreto del Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2, CIC*; *dal diritto proprio dell’Istituto,* *dallo Statuto*], producono effetti nell’ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

14. **Raccolta fondi**

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l’Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

15. **Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento può essere modificato dal [●*: inserire* *l’organo competente; per es.: Parroco, Superiore con il Suo consiglio, Consiglio di amministrazione*] osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.